

IN QUESTA EDIZIONE



1. Il bonus vacanze, richiesta e modalità di utilizzo
2. Ecobonus e sismabonus per tutti gli immobili delle imprese
3. La tassazione del "fringe benefit" riferito alle auto aziendali in base alle emissioni, da applicare per nuove assegnazioni di autovetture fatte dal 01.07.2020 in avanti

1

Il bonus vacanze richiesta e modalità di utilizzo

Per tutti i clienti

L'Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità attuative per la fruizione del bonus vacanze e ha pubblicato una guida reperibile in internet al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Vacanz_e_v1.pdf/1bbb218f-b17f-6ccc-4c0c-62af8d7bb205. Questa guida comprende – da pag. 6 a pag. 13 – la descrizione dettagliata della modalità di richiesta del bonus vacanze e – da pag. 13 a pag. 14 – la descrizione della modalità di utilizzo del medesimo da parte dell'esercente turistico.

L'agevolazione in esame spetta solo nell'anno 2020 a nuclei familiari con un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a Euro 40.000,00 per il pagamento dei servizi offerti in Italia da:

- imprese turistiche ricettive;
- agriturismi;
- bed & breakfast.

Per il calcolo dell'indicatore ISEE occorre presentare all'INPS la Dichiarazione Sostitutiva UNICA (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica di un nucleo familiare e che ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. Tale DSU potrà essere presentata anche tramite Centri di assistenza fiscale (CAF)/patronati, ai quali si può rivolgere in questo caso a titolo gratuito.

In sostanza si tratta di un credito d'imposta, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, nella misura massima di:

- Euro 500,00 per i nuclei familiari composti da più di due persone;
- Euro 300,00 per i nuclei familiari composti da due persone;
- Euro 150,00 per quelli composti da una sola persona.

Il credito viene utilizzato nella misura del:

- 80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto in relazione alla vacanza;
- 20% in forma di detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020.

Si fa presente che:

- il sostenimento delle spese deve avvenire in un'unica soluzione ad un'unica impresa turistico ricettiva/agriturismo/bed & breakfast;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica/documento commerciale/scontrino o ricevuta fiscale nel quale va indicato il codice fiscale del soggetto fruitore del credito;
- il pagamento deve avvenire senza l'ausilio/intervento/intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici (tipo booking.com ecc.), diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il bonus potrà essere richiesto da un componente del nucleo familiare, anche diverso da quello intestatario della fattura, attraverso l'app IO, l'app dei servizi pubblici che dunque sarà necessario scaricarsi sul proprio dispositivo mobile, e alla quale per la generazione del necessario QR-code del bonus vacanze si può accedere mediante identità digitale SPID o carta d'identità elettronica. Tutte le informazioni su come scaricare l'app, accedere ed utilizzarla sono disponibili online al seguente link: <https://io.italia.it/>. Il codice univoco/QR-codice generato da tale app andrà comunicato all' esercente turistico che ne verificherà la correttezza attraverso la procedura web predisposta nell'ambito dell'area riservata del sito Internet delle Agenzia delle Entrate in questa sezione <https://spid.sogei.it/SPIDManagerWeb/loginServiziTelematici.html> (come anche descritto nella guida dell'Agenzia entrate indicata all'inizio di questo articolo).

Riassumiamo allora i quattro step necessari ai fini dell'ottenimento del credito d'imposta bonus vacanze:

1. Dal 01.07.2020 al 31.12.2020, da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare, con l'app IO, accessibile con SPID o CIE (Carta di Identità Elettronica), potrà essere presentata la richie-

| | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | sta di accesso. |
| 2. | Il sistema PagoPA, attraverso un servizio di cooperazione applicativa, verifica la sussistenza dei requisiti (ISEE) e restituisce al richiedente un messaggio contenente l'esito della richiesta. |
| 3. | Se dalla verifica non risulta presentata una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, il richiedente viene informato della necessità di presentare la stessa e poi di ripresentare la richiesta dell'agevolazione ovvero se l'esito risulta positivo, PagoPA genera un codice univoco e un QR-code che saranno utilizzati, alternativamente, per fruire dello sconto in commento, comunicando alle Entrate lo stesso, l'importo massimo spettante e i codici fiscali dei componenti il nucleo familiare. |
| 4. | Il componente del nucleo familiare comunica all'esercente turistico il codice univoco o esibisce il QR-code al pagamento dell'importo dovuto per la vacanza. |

Facciamo nuovamente presente che tutti i cittadini maggiorenni possono ottenere lo SPID, accedendo al link <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid> (dove consigliamo i provider Sielte e/o Poste-id, trattandosi di Spid ottenibili gratuitamente tramite tali due provider).

Per "rientrare" dello sconto praticato, l'operatore turistico potrà beneficiare di un credito d'imposta di pari ammontare da utilizzare in compensazione in F24, con il codice tributo 6915, dal giorno successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto (la conferma avviene online tramite la procedura di validità dell'agevolazione); in alternativa, se gli importi dovessero superare l'ammontare di F24 pagabili nei prossimi mesi, il credito d'imposta potrà essere ceduto anche a soggetti terzi (p.e. istituti di credito e agli intermediari finanziari) e in questo caso l'operatore turistico dovrà comunicare la cessione totale o parziale del credito d'imposta attraverso un'apposita sezione dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Pertanto l'operatore turistico si dovrà dotare anch'esso dello SPID o della Carta Nazionale dei Servizi o in alternativa potrà accedere all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate tramite FISCONLINE al fine di essere in grado di confermare l'accettazione del bonus vacanze.

Visto che è necessario alternativamente o emettere una fattura elettronica (che indicherà i dati dell'ospite ovviamente suo codice fiscale) o un documento commerciale ("scontrino telematico") contrassegnato dal codice fiscale dell'cliente turistico, si ricorda che chi non avesse tale funzione sul proprio registratore di cassa telematica (o sta continuando ad usare i registratori di cassa non telematici e/o emette ancora ricevute fiscali cartacee, come ammesso per effetto della proroga Covid19 fino al 31.12.2020) potrà emettere un documento commerciale telematico corredato del codice fiscale del cliente dalla sezione "fatture e corrispettivi" del sito dell'Agenzia Entrate (accedendovi sempre via Spid) <https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/home>.

2

Ecobonus e sismabonus per tutti gli immobili delle imprese

Per tutti i clienti

Le detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli antisismici spettano ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione. Le agevolazioni, quindi, competono sia per gli immobili "strumentali", sia per i "beni merce" e sia per quelli "patrimoniali".

Con la risoluzione n. 34 del 25 giugno 2020 <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522862/Risoluzione+n.+34+del+25+giugno+2020.pdf/e7d256e6-ac57-cee5-d3bf-8678fde3969a>, è arrivata la tanto attesa rettifica della posizione sinora assunta da parte dell'Agenzia delle Entrate con riguardo alle dispute tributarie sulla tipologia di immobile per il quale spetta l'agevolazione fiscale. Posizione che ha generato un considerevole contenzioso nel corso degli ultimi dodici anni, nelle quali l'Amministrazione finanziaria sosteneva che l'ecobonus spettasse soltanto con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali delle imprese (la detrazione, quindi, non avrebbe riguardato né gli immobili "merce", né quelli patrimoniali e destinati alla locazione). Recentemente la Corte di Cassazione ha sentenziato che la detrazione IRPEF/IRES del 55%-65% per gli interventi di riqualificazione energetica, di cui ai commi 344-349 dell'art. 1 della L. 296/2006 e art. 14 del DL 63/2013, spetta alle imprese (società comprese) per tutti gli immobili posseduti, compresi quelli concessi in locazione a soggetti terzi.

In coerenza con detti principi, peraltro, anche il c.d. "sismabonus" disciplinato dai commi 1-bis e ss. dell'art. 16 del DL 63/2013 deve essere riconosciuto per gli interventi antisismici eseguiti su tutti gli immobili delle imprese.

3

La tassazione del "fringe benefit" riferito alle auto aziendali in base alle emissioni, da applicare per nuove assegnazioni di autovetture fatte dal 01.07.2020

Per tutti i clienti

La tassazione del "fringe benefit" riferito alle auto aziendali rimane invariato con riferimento ai contratti di assegnazione di autovetture a dipendenti stipulati fino al 30.06.2020, mentre per le auto aziendali assegnate ai dipendenti dal 01.07.2020 in avanti la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta

variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo (di nuova immatricolazione),
come segue:

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Per tutti i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (indipendentemente dunque dal livello di emissioni) | fino al 30.06.2020 | 30% |
| Per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO2 non superiore a 60 g/km | dal 01.07.2020 | 25% |
| Per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 60 g/km, ma non superiori a 160 g/km | dal 01.07.2020 | 30% |
| Per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 160 g/km, ma non superiori a 190 g/km | dal 01.07.2020 dal 01.01.2021 | 40% 50% |
| Per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km | dal 01.07.2020 dal 01.01.2021 | 50% 60% |

Ai fini pratici, questo significa che con riferimento alle persone assegnatarie di un'autovettura aziendale mediante lettera di assegnazione (apposito contratto) datata post 30.06.2020, bisogna effettuare il calcolo del fringe benefit con riferimento alla classe di inquinamento del veicolo. Qualora l'importo del fringe benefit non venga fatturato al dipendente/amministratore ma viene assolto solamente mediante l'indicazione in busta paga (cosa che non permette di detrarre al 100% l'IVA sulle fatture d'acquisto) da parte del Vostro consulente del lavoro, bisogna informarlo a riguardo, inviandolo anche la copia della lettera di assegnazione (apposito contratto). In caso non disponiate già di una bozza per tale lettera di assegnazione (apposito contratto), Vi invitiamo di contattare il vostro consulente di riferimento del nostro studio.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.